

Legge Regionale 28 febbraio 1984, n. 14**Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti (0)**

(Bollettino Ufficiale n. 12, supplemento straord., del 07.03.1984)

INDICE

Titolo 1 - NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Ambito di operatività

Art. 3 Strutturazione dei trasporti: bacini di traffico, reti, unità di gestione

Art. 4 Classificazione dei servizi

Art. 5 Tipologia dei servizi

Titolo 2 - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI TRASPORTI

Art. 6 Comitato consultivo per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di trasporti

Art. 7 Piano regionale dei trasporti

Art. 8 Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale

Art. 9 Piano di bacino

Art. 10 Procedure per la formazione e l'approvazione del piano di bacino

Titolo 3 - GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 11 Modi di gestione

Art. 12 Concessione dei servizi di trasporto pubblico

Art. 13 Pubblicità del procedimento di rilascio della concessione

Art. 14 Concessione per esigenze straordinari e

Art. 15 Vigilanza sull'esercizio delle concessioni

Art. 16 Modifiche delle concessioni

Art. 17 Revoca e risoluzione della concessione

Art. 18 Decadenza della concessione

Art. 19 Effetti della cessazione delle concessioni

Art. 20 Servizi interregionali

Titolo 4 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 21 Servizi urbani

Art. 22 Servizi di bacino ed interbacino - Attribuzione e delega delle funzioni

Art. 23 Funzioni amministrative esercitate dalla Regione

Art. 24 Indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate

Art. 25 Oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento

Titolo 5 - INTERVENTI FINANZIARI

Art. 26 Oggetto degli interventi

Art. 27 Criteri per la concessione dei contributi

Art. 28 Procedure per la concessione

Art. 28 bis Contributi per l'ammodernamento e sviluppo di linee di trasporto su rotaia

Art. 29 Criteri per il calcolo del costo economico standardizzato e dei ricavi del traffico presunti

Art. 30 Concessione contributi esercizio

Titolo 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA TARIFFARIA

Art. 31

Titolo 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 Normativa transitoria per la formazione dei piani di bacino

Art. 33 Proposte delle Province per il primo programma regionale dei trasporti

Art. 34 Decorrenza della delega

Art. 35 Competenze nel Parco della Maremma e per il canale Pisa - Livorno

Art. 36 Disposizioni finanziarie

Art. 37 Abrogazione

**Titolo 1
NORME GENERALI***Art. 1 Finalità*

Nell'ambito dei principi stabiliti con la legge 10 aprile 1981, n. 151 la Regione Toscana persegue, in armonia con gli obiettivi del Piano nazionale dei trasporti, lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema regionale del trasporto pubblico di persone e cose, quale strumento per il miglioramento delle condizioni socio-economiche complessive della Regione nel quadro delle finalità della programmazione regionale. A tale fine, la Regione approva il piano regionale dei trasporti e promuove tutti gli interventi volti a realizzare un sistema integrato di trasporto e delle relative infrastrutture nel quale il ruolo fondamentale sia svolto dal trasporto collettivo.

Art. 2 Ambito di operatività

Per i servizi di trasporto pubblico locale si intendono i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati permanentemente o periodicamente con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata e che si svolgono nel territorio della Regione Toscana, ed eventualmente in quello di altra Regione limitrofa per una parte non prevalente, con esclusione di quelli di competenza dello Stato. I servizi di trasporto pubblico si articolano in servizi automobilistici, in servizi ad impianti fissi (ferroviari, metropolitani, tramviari, filoviari, funiviari, funicolari) e in servizi di navigazione interna (fluviali, lacuali, lagunari e su canali navigabili ed idrovie).

Art. 3 Strutturazione dei trasporti: bacini di traffico, reti, unità di gestione

Ai fini della pianificazione e della organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, il territorio della Regione è suddiviso in bacini di traffico. Per bacino di traffico si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità del territorio. I servizi di trasporto pubblico si strutturano di norma per reti, intese come complesso organico di relazioni di trasporto servite, direttamente o tramite coincidenza, mediante uno o più modi di trasporto. La rete regionale dei servizi è suddivisa in unità di gestione corrispondenti ad ambiti organizzativi ottimali per assicurare la qualità e l'economicità dei servizi. L'unità di gestione è costituita da una combinazione di servizi pubblici di trasporto o anche da un solo servizio che presenti le caratteristiche di cui al comma precedente.

Art. 4 Classificazione dei servizi

I servizi di trasporto pubblico, avuto riguardo al territorio servito, si distinguono in:

- a) servizi urbani;
- b) servizi di bacino;
- c) servizi interbacino;
- d) servizi interregionali.

Sono servizi urbani quelli che, di norma, si svolgono interamente nel territorio comunale. Sono inoltre considerati servizi urbani, anche se interessanti il territorio di più comuni, quelli che si svolgono in aree urbane che non hanno soluzioni di continuità, con frequenze elevate e fermate ravvicinate e quelli di collegamento con lo scalo ferroviario finitimo. Sono servizi al bacino quelli che collegano località site in comuni diversi e poste in larga prevalenza all'interno di un medesimo bacino di traffico. Sono servizi interbacino quelli che assicurano il collegamento diretto fra due o più bacini di traffico. Sono servizi interregionali quelli che si svolgono parzialmente anche nel territorio di altra regione finitima.

Art. 5 Tipologia dei servizi

I servizi di trasporto pubblico, avuto riguardo alle caratteristiche d'esercizio, si distinguono in:

- a) ordinari;
- b) speciali, quando il servizio sia riservato a determinate categorie di utenti ed a condizioni atipiche di trasporto;
- c) turistici, quando abbiano finalità esclusivamente turistiche;
- d) sperimentali, quando abbiano la finalità di accertare alcune caratteristiche del traffico (anche in funzione dell'individuazione di nuove linee), o si riferiscono all'introduzione di nuove tecnologie.

Titolo 2

PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI TRASPORTI

Art. 6 Comitato consultivo per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di trasporti

Quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione ai sensi della presente legge è istituito il "Comitato consultivo per

l'esercizio delle funzioni regionali in materia di trasporti". Il Comitato è composto da:

- tre rappresentanti del Consiglio regionale; - tre rappresentanti dell'URPT;
- tre rappresentanti dell'ANCI della Toscana; - tre rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; - tre rappresentanti del Ministero dei trasporti, dei quali uno in rappresentanza della direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento, uno in rappresentanza della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, uno in rappresentanza della direzione generale della aviazione civile;
- un rappresentante del Ministero della Marina Mercantile;
- un rappresentante dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- un rappresentante dell'ANAS;
- tre rappresentanti della CISPLe e un rappresentante dell'ANAC della Toscana.

I membri del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su indicazione degli organismi in esso rappresentati e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega dal componente della Giunta incaricato del settore. Gli atti per la costituzione del Comitato consultivo e per il suo funzionamento sono promossi dal Presidente della Giunta regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora nel termine predetto non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati. Il Presidente del Comitato può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto.

Art. 7 Piano regionale dei trasporti

Entro due anni dall'entrata in vigore della pre-sente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo, trasmette al Consiglio per l'approvazione le proposte del piano regionale dei trasporti e del programma di cui al successivo art. 8. Il piano regionale dei trasporti, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico generale e regionale, anche al fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento fra i diversi modi di trasporto:

- a) determina gli obiettivi e gli indirizzi afferenti al sistema delle infrastrutture e dei servizi terrestri, aerei, marittimi e di navigazione interna, con i quali la Regione concorre all'elaborazione del piano generale nazionale dei trasporti e di piani di settore;
- b) fissa gli indirizzi e le direttive per la elaborazione dei programmi settoriali di intervento volti all'organizzazione, adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto nella regione;
- c) coordina ed indirizza gli interventi degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
- d) delimita gli ambiti territoriali dei bacini di traffico, individua i servizi interbacino ed indica i criteri, gli indirizzi ed i vincoli per la elaborazione ed il coordinamento dei piani di trasporto di bacino;
- e) determina gli indirizzi volti a favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani.

Nella formazione del piano regionale dei trasporti la Regione assicura la partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, delle associazioni e degli organismi interessati, nonché delle Regioni finitime per i servizi di trasporto interregionali.

Art. 8 Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale

In attuazione del programma regionale di sviluppo la Regione approva il programma pluriennale di intervento per i servizi di trasporto pubblico locale. Tale programma dispone per un arco triennale, può essere aggiornato annualmente, assume come riferimento finanziario il bilancio pluriennale e determina:

- a) l'individuazione delle Province delegatarie delle funzioni relative ai servizi di trasporto interbacino;
- b) le direttive, aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 24 della presente legge, per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi compresi i criteri di rilascio delle concessioni;
- c) la necessità di intervento sulle infrastrutture di trasporto in relazione alle esigenze del trasporto pubblico;
- d) le risorse finanziarie necessarie e disponibili ripartite in contributi per l'esercizio e per gli investimenti, in relazione agli obiettivi oltreché territorialmente;
- e) le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi regionali per investimenti;
- f) gli indirizzi di politica tariffaria;

- g) le modalità, i dispositivi tecnici ed i parametri per la rilevazione della regolarità del servizio;
- h) i criteri e le modalità di rilevazione, elaborazione e pubblicazione, in relazione anche al sistema informativo regionale, delle informazioni sugli aspetti quantitativi e qualitativi del trasporto delle persone anche ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio offerto.

Nella formazione del programma di cui al presente articolo la Regione assicura il concorso delle Province e la partecipazione degli enti, delle associazioni e degli organismi interessati

Art. 9 Piano di bacino

Il piano dei servizi di trasporto di bacino ha durata pluriennale pari a quella del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale. Il piano può essere aggiornato annualmente mediante apposite modifiche. Il piano di bacino previa analisi della domanda e dell'offerta di trasporto e valutazione economica e funzionale delle strutture di produzione e dei loro effetti sul servizio determina:

- a) il complesso dei programmi di esercizio di tutti i servizi costituenti la rete di bacino, compresi i programmi di esercizio dei servizi urbani di cui all'art. 4 definiti dai comuni e le modifiche o integrazioni da apportare ai servizi esistenti ed i relativi programmi di attuazione;
- b) l'integrazione ed il coordinamento fra i diversi modi di trasporto, ivi compresi i programmi di sistemazione funzionale dei punti di interscambio;
- c) le unità di gestione dei servizi e le relative modalità di gestione;
- d) i programmi di adeguamento della rete infrastrutturale e degli impianti fissi alle esigenze del servizio di trasporto pubblico locale;
- e) il programma economico e finanziario articolato nelle componenti dell'esercizio e degli investimenti, ivi compresi gli eventuali programmi di risanamento delle imprese;
- f) le metodologie ed i criteri per la formazione dei piani del traffico e gli interventi per favorire la circolazione nei centri urbani;
- g) gli atti di promozione e sostegno di forme associative tra enti locali per l'esercizio delle funzioni relative al trasporto;
- h) l'entità e la dislocazione dei servizi di noleggio con autoveicoli.

Nessun servizio di trasporto tra quelli indicati alla precedente lettera a) potrà essere attivato se non ricompreso nel piano di bacino, tranne quelli concessi per esigenze straordinarie ai sensi dell'art. 14.

Art. 10 Procedure per la formazione e l'approvazione del piano di bacino

Le Province approvano il piano di bacino dei servizi di trasporto, tenuto conto dei piani di sviluppo socioeconomico delle Comunità montane e dei piani di coordinamento e di sviluppo definiti dai Comuni anche tramite le Associazioni intercomunali e sentiti gli stessi enti. Ai fini della formazione del piano di bacino, le Province, in concorso con i Comuni singoli o associati, organizzano specifiche conferenze di programmazione sui servizi di trasporto. Il piano di bacino è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione. Qualora il bacino di traffico interessi il territorio di due o più Province, la predisposizione e l'approvazione del piano è effettuata d'intesa fra le Province interessate con le modalità di cui ai commi precedenti. Ove l'intesa non sia raggiunta entro 60 giorni da apposita diffida del Presidente della Giunta regionale, all'approvazione del piano di bacino provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Le Province adeguano il piano di bacino alle modifiche eventualmente intervenute nel programma regionale dei trasporti prima della sua scadenza, entro 90 giorni dalla approvazione delle modifiche stesse. Le modifiche al piano di bacino sono adottate nel rispetto della procedura di cui ai commi precedenti.

Titolo 3 GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 11 Modi di gestione

I servizi di trasporto pubblico locale sono gestiti:

- a) in economia, o mediante aziende speciali, dagli enti locali e da loro forme associative;
- b) in regime di concessione.

Art. 12 Concessione dei servizi di trasporto pubblico

Le concessioni sono accordate ad aziende pubbliche e private che posseggono comprovati requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per la gestione del servizio. La concessione dei servizi di trasporto

pubblico è rilasciata per unità di gestione secondo le indicazioni del programma regionale dei trasporti e dei piani di bacino. La concessione è accordata sulla base di un apposito disciplinare contenente le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, le modalità ed il programma di esercizio predisposto dall'autorità concedente e vincolante per l'azienda concessionaria. La concessione può avere durata massima di 9 anni. La concessione non può prevedere divieti di servizi né diritti di esclusività ed è rinnovabile su domanda dell'interessato presentata almeno sei mesi prima della scadenza. Restano fermi gli obblighi a carico dei concessionari previsti dalla normativa vigente per il trasporto di effetti postali. Per esigenze di pubblico interesse l'autorità concedente può autorizzare la subconcessione dei servizi a condizione che il subconcessionario offra tutte le garanzie in ordine alla regolarità e sicurezza dei medesimi.

Art. 13 Pubblicità del procedimento di rilascio della concessione

L'autorità concedente dà notizia mediante avviso, da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due organi di stampa quotidiana a larga diffusione e da inviare alle imprese di trasporto operanti nel bacino interessato e nei bacini limitrofi, dei servizi costituenti l'unità di gestione per il cui esercizio si intende provvedere mediante concessione. Nell'avviso dovranno essere indicate le caratteristiche principali dei servizi ed in particolare:

- a) il tipo di servizi che deve essere effettuato;
- b) l'inizio e la durata della concessione;
- c) il percorso e le esigenze che i servizi devono soddisfare;
- d) il programma di esercizio, con gli orari e la frequenza dei servizi;
- e) i requisiti dei mezzi da adibire ai servizi.

L'avviso conterrà inoltre l'indicazione del termine, non inferiore comunque a 60 giorni, entro il quale le imprese interessate potranno fare istanza per il rilascio della concessione, nonché l'indicazione dei documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. L'istanza dovrà essere accompagnata da un piano finanziario, organizzativo e tecnico per l'esercizio dei servizi. Le richieste di concessione per una stessa unità di gestione, sono assoggettate ad un esame comparativo da parte dell'autorità concedente. L'esame di cui al comma precedente è pubblico e viene esperito in apposite conferenze cui sono invitati a partecipare tutte le imprese che hanno avanzato istanza nonché tutti gli enti locali e gli altri organismi interessati. Dell'avvenuto rilascio della concessione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione per iniziativa dell'ente concedente entro 30 giorni.

Art. 14 Concessione per esigenze straordinari e

In caso di esigenze straordinarie l'autorità concedente può procedere al rilascio di concessioni provvisorie, per linee non ricomprese nel piano di bacino, senza il rispetto delle procedure di cui al precedente articolo. Tali concessioni hanno una durata non superiore a sei mesi e possono essere rinnovate una sola volta; la loro durata non può in alcun caso superare la scadenza del piano di bacino. Del rilascio di tali concessioni è comunque data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 15 Vigilanza sull'esercizio delle concessioni

L'autorità concedente impartisce le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dell'esercizio dei servizi di trasporto ed esercita la relativa vigilanza. A tal fine, l'autorità concedente ha facoltà di prendere visione dei documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio e di accedere liberamente agli uffici, alle vetture ed agli impianti fissi mediante propri funzionari. Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire tutti i dati richiesti e di fare quant'altro occorre per agevolare ai funzionari predetti l'assolvimento del proprio mandato. L'autorità concedente individua i mezzi di trasporto impiegati in servizio che ritiene non presentino garanzie funzionali atte ad assicurare la qualità e regolarità del servizio. Per tali mezzi può richiedere ai competenti uffici statali l'effettuazione di controlli per verificarne la rispondenza alle caratteristiche previste e necessarie per i servizi di competenza. L'autorità concedente può escludere dall'impiego del servizio i mezzi di trasporto che non presentino le necessarie garanzie funzionali ad assicurare la qualità e regolarità del servizio. L'autorità stessa può inoltre, ove il concessionario non ottemperi alle disposizioni impartite, disporre la sospensione della concessione provvedendo comunque ad assicurare la prosecuzione del servizio stesso in danno del concessionario inadempiente. Restano ferme le funzioni relative al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti, operato ai sensi della legislazione vigente, dai competenti uffici statali.

Art. 16 Modifiche delle concessioni

L'autorità concedente dispone la variazione nel percorso dei servizi a seguito di intervenute modifiche del piano di bacino. L'autorità concedente può comunque introdurre in ogni momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, sentito il concessionario, variazioni in ordine alle frequenze ed agli orari dei servizi, per sopravvenute esigenze eccezionali dell'utenza. Tutti i provvedimenti di modifica sono inseriti nel disciplinare di concessione e vincolanti per le imprese concessionarie.

Art. 17 Revoca e risoluzione della concessione

La concessione è revocata nel caso in cui l'unità di gestione per la quale è stata accordata non sia più ricompresa nel piano di bacino. L'autorità concedente può provvedere alla risoluzione d'intesa con il concessionario, ove l'esercizio sia sospeso per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un termine adeguato.

Art. 18 Decadenza della concessione

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione quando:

- a) venga a perdere i requisiti di idoneità tecnica e/o finanziaria;
- b) non inizi l'esercizio nel termine prefissato o, iniziato, lo abbandoni o lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;
- c) non ottemperi alle disposizioni dell'autorità concedente, con particolare riferimento alle modifiche alla concessione di cui all'art. 16.

La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due diffide intimare al concessionario ed avviene trascorsi quaranta giorni dalla data della seconda diffida. Tra le intimazioni della prima diffida e la seconda devono trascorrere almeno 30 giorni.

Art. 19 Effetti della cessazione delle concessioni

La decadenza per inadempienza, il mancato rinnovo e la rinuncia alla concessione non attribuiscono il diritto ad alcun indennizzo. Nei casi di revoca, risoluzione, decadenza o rinuncia alla concessione, l'autorità concedente può accordare la concessione medesima, in via provvisoria in attesa dello svolgimento delle procedure di cui all'art. 13 e comunque per non oltre sei mesi, alle condizioni già ammesse ed approvate, ad altra azienda che presenti i necessari requisiti di idoneità tecnica, amministrativa e finanziaria. Le attrezzature fisse e mobili ed il materiale rotabile potranno essere rilevati dal nuovo concessionario provvisorio o definitivo a prezzi di mercato, al netto degli eventuali contributi pubblici in conto capitale per investimenti non ammortizzati. Al nuovo concessionario è fatto obbligo di assumere, facendone salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, il personale del precedente concessionario risultante dal libro paga facente parte del ruolo organico del personale alla data di cessazione e afferente i servizi cessati.

Art. 20 Servizi interregionali

Nei casi di servizi interregionali il cui percorso prevalente si svolga nel territorio toscano, l'avviso di cui all'art. 13 viene preventivamente inviato alla Regione finitima interessata che potrà avanzare le proprie osservazioni. Parimenti, sono trasmesse alla Regione finitima interessata tutte le proposte di provvedimenti concernenti la concessione e l'esercizio del servizio per la parte del percorso ricadente nel territorio della regione finitima stessa. Le eventuali richieste di modifica alle proposte di cui ai commi precedenti dovranno essere avanzate entro 60 giorni dalla ricezione della proposta. La regione finitima può avanzare proposte di provvedimenti concernenti l'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla parte del percorso interessante il proprio territorio. Nel caso di servizi interregionali il cui percorso prevalente si svolga nel territorio di altra regione finitima, la Giunta regionale, sentita la Provincia e gli enti interessati, avanza proposte o esamina le eventuali proposte della regione finitima circa le modalità di svolgimento del servizio con particolare riferimento al percorso interessante il territorio toscano.

Titolo 4 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 21 Servizi urbani

Le funzioni amministrative relative ai servizi urbani, non riservate ad organi statali, sono esercitate dal Comune. Al fine di garantire un migliore coordinamento dei servizi urbani fra di loro e con i servizi di bacino, i comuni possono esercitare le proprie funzioni anche tramite l'Associazione intercomunale di cui alla L.R. 17 agosto 1979, n. 37. I regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggino e di piazza

con autoveicoli individuati nel piano di bacino non sono soggetti ad alcuna approvazione ulteriore.

*Art. 22 Servizi di bacino ed interbacino
Attribuzione e delega delle funzioni*

Sono attribuite, delegate e subdelegate alle Province tutte le funzioni amministrative non di competenza di organi statali e non riservate alla Regione ai sensi del successivo art. 23, relative ai servizi di trasporto di bacino, interbacino ed interregionali. (1/a)

Nel caso in cui i servizi interessino il territorio di più Province tutte le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono delegate alla Provincia nel cui territorio vi sia prevalenza di interesse secondo la individuazione di cui alla lett. a) dell'art. 8.

*Art. 23 Funzioni amministrative esercitate dalla Regione
(1)*

Restano riservate alla Regione le funzioni concernenti:

- 1) la concessione di contributi per spese di investimenti;
- 2) le intese con l'Amministrazione statale competente ai sensi dell' art. 81, 3° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, relativamente ai progetti delle ferrovie in concessione;
- 3) le tasse sulle concessioni regionali di cui alla L.R. 15 maggio 1980, n. 54;
- 4) i servizi definiti di interesse regionale che soddisfano ad esigenze di mobilità di livello regionale collegando tra loro capoluoghi di provincia e/o centri aventi comunque rilevanza nell'ambito regionale. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, individua i servizi di interesse regionale.

Art. 24 Indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate

L'esercizio delle funzioni delegate deve essere finalizzato agli obblighi e alle priorità indicate nel programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale e nei piani di bacino. Dovranno inoltre essere osservati, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto, i seguenti indirizzi:

- a) assicurare la massima tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;
- b) garantire l'economicità degli interventi stessi e la migliore esecuzione delle opere dei servizi;
- c) promuovere la partecipazione delle organizzazioni sociali ed economiche interessate.

Art. 25 Oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento

Soppresso

**Titolo 5
INTERVENTI FINANZIARI**

Art. 26 Oggetto degli interventi

Per favorire lo sviluppo del sistema regionale dei trasporti la Regione, in attuazione della presente legge, interviene finanziariamente per:

- a) contribuire alle spese di investimento;
- b) contribuire alle spese di esercizio;
- c) realizzare o sostenere attività promozionali e di ricerca.

Capo I

Art. 27 Criteri per la concessione dei contributi

La Regione, secondo le modalità ed i criteri fissati dal programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale e le indicazioni dei piani di bacino concede contributi per spese di investimento destinate ad interventi relativi:

- a) all'acquisto ed ammodernamento dei mezzi di trasporto;
- b) alla realizzazione o all'ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, nodi di interscambio e tecnologie di controllo;
- c) alla realizzazione ed ammodernamento di officine deposito con le relative attrezzature, e di sedi;
- d) alla rimozione delle barriere architettoniche nei servizi di pubblico trasporto ed all'acquisto e sistemazione di mezzi attrezzati per il trasporto degli handicappati. I contributi sono concessi nella

misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile. I contributi possono essere elevati, con risorse finanziarie regionali, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per interventi straordinari espressamente previsti dal programma regionale. I mezzi di trasporto, le infrastrutture, gli impianti fissi e quant'altro acquisito od ammodernamento con i contributi di cui al presente articolo non possono essere alienati né mutati di destinazione, senza preventiva autorizzazione della Provincia che ha erogato i contributi, salvo quanto previsto dall'art. 28/bis per i contributi concernenti il trasporto su rotaia. (3)

Nell'ipotesi di mutamento di destinazione o di alienazione a soggetti non esercenti servizi di trasporto nel territorio regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 28/bis per i contributi concernenti il trasporto su rotaia (3), la Provincia competente provvede al recupero dei contributi erogati in una quota del valore di mercato del bene al momento del mutamento di destinazione o dell'alienazione, corrispondente a quella dei contributi erogati sulla spesa ritenuta ammissibile. La Giunta regionale stipula con le imprese costruttrici di mezzi di trasporto apposite convenzioni con le quali sono fissate, per tutte le aziende beneficiarie dei contributi le condizioni di vendita e di consegna e le modalità di pagamento dei mezzi di trasporto da acquistare con i contributi pubblici. Non sarà in alcun caso riconosciuta ammissibile una spesa maggiore di quella risultante dalla convenzione suddetta.

Art. 28 Procedure per la concessione

Per beneficiare dei contributi per spese di investimento di cui all'art. 27, salvo quanto previsto dall'art. 28/bis per i contributi concernenti il trasporto su rotaia (3/a), i soggetti pubblici e privati interessati rivolgono apposita domanda alla Provincia competente entro il 31 marzo del primo anno di validità del programma regionale dei trasporti. La domanda è corredata dai relativi piani aziendali di investimento per il successivo triennio. Le Province, entro il 31 maggio successivo, con il concorso dei Comuni singoli o associati formulano alla Regione una proposta di programma complessivo. La Regione, entro il successivo 31 ottobre, approva la concessione dei contributi ai beneficiari provvedendo al conseguente riparto delle disponibilità finanziarie fra le Province. I contributi sono erogati ai beneficiari con delibera della Provincia in base alla scadenza degli impegni contrattuali di pagamento e previa verifica della rispondenza dei lavori e delle commesse agli interventi ammessi a contributo.

Art. 28 bis Contributi per l'ammodernamento e sviluppo di linee di trasporto su rotaia (3/b)

La Regione Toscana concede contributi in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile per concorrere allo sviluppo ed alla migliore funzionalità dei trasporti pubblici su rotaia, nonché per rendere più economico il loro esercizio anche con interventi di automazione. I contributi suddetti possono essere eccezionalmente elevati fino al massimo del 100% della spesa nei casi in cui l'intervento rivesta particolare importanza sotto l'aspetto urbanistico od ambientale. I contributi di cui al presente articolo possono essere assegnati ad enti, aziende od imprese per interventi riguardanti impianti fissi e relative sedi, nonché materiale rotabile e di esercizio, sulla base di progetti corredata di preventivi di spesa, presentati alla Giunta regionale dai soggetti interessati, o per interventi promossi dalla Regione comunque rientranti nelle previsioni del P.R.I.T. (Piano Regionale Integrato dei Trasporti). La misura del contributo da erogare sarà fissato per ogni singolo intervento tenendo conto dell'importanza territoriale e sociale di esso, delle sue caratteristiche tecniche e di costo, dell'eventuale partecipazione finanziaria di altri soggetti interessati. I contributi saranno assegnati con deliberazione del Consiglio regionale ed erogati con deliberazione della Giunta regionale, in una o più rate, previa verifica della rispondenza dei progetti e delle opere agli scopi ed alle condizioni indicati nella presente legge. All'autorizzazione di cui all'art. 27, 4° comma, nonché al recupero dei contributi ai sensi dell'art. 27, 5° comma, provvede, relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la Giunta regionale.

Capo 2

Art. 29 Criteri per il calcolo del costo economico standardizzato e dei ricavi del traffico presunti

I criteri per il calcolo del costo economico standardizzato e dei ricavi del traffico presunti rimangono determinati dal titolo I della L.R. 3 gennaio 1984, n. 1.

Art. 30 Concessione contributi esercizio

I contributi di esercizio per servizi di trasporto pubblico locale rimangono determinati dal titolo II della L.R. 3 gennaio 1984, n. 1 fino all'approvazione del 1° programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al precedente art. 8 della presente legge. Dopo l'approvazione di tale

programma e la conseguente ripartizione fra le Province delle risorse finanziarie, le funzioni di competenza degli organi regionali di cui al titolo II della L.R. 3 gennaio 1984, n. 1 sono delegate alle Province. Ad esse i soggetti rivolgono la domanda di contributo secondo le modalità di cui alla legge stessa.

Titolo 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA TARIFFARIA

Art. 31

La disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e la determinazione delle tariffe minime rimane regolata dalle norme di cui alla L.R. 18 maggio 1983, n. 33. Le funzioni esercitate dalla Giunta regionale ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge stessa sono delegate alle Province. La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge stessa è inviata anche alla Provincia competente.

Titolo 7 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 Normativa transitoria per la formazione dei piani di bacino

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed in attesa del piano e del programma regionale dei trasporti, su proposta della Giunta, sentite le Province, il Consiglio regionale provvede a fissare, in sede di prima applicazione, gli obiettivi ed i criteri per la formazione del piano regionale e dei piani di bacino dei servizi di trasporto pubblico locale in relazione alle esigenze del territorio e della mobilità delle persone e delle cose e ne determina l'ambito di norma riferito al territorio provinciale. Con tale provvedimento il Consiglio regionale determina inoltre:

- a) la classificazione dei servizi di trasporto esistenti ai sensi dell'art. 4 della presente legge, la relativa individuazione degli enti delegati e gli indirizzi per la determinazione delle unità di gestione;
- b) le direttive per l'esercizio della delega, ivi compresi i criteri di rilascio delle concessioni;
- c) i criteri preliminari per il coordinamento e l'integrazione fra i diversi modi di trasporto;
- d) gli indirizzi di politica tariffaria.

Art. 33 Proposte delle Province per il primo programma regionale dei trasporti

In sede di prima applicazione le Province adottano le proposte con le quali concorrono alla formazione del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale congiuntamente all'approvazione dei piani di bacino, da avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della normativa transitoria di cui all'articolo precedente. A tal fine le Province, tenuto conto anche dei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità montane e dei piani di coordinamento e di sviluppo definiti dai Comuni anche tramite le Associazioni intercomunali e sentiti detti enti, inviano alla Regione le proposte relative agli atti di cui alle lettere c), e), f) dell'art. 8.

Art. 34 Decorrenza della delega

La delega di funzioni di cui alla presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1985.

Art. 35 Competenze nel Parco della Maremma e per il canale Pisa Livorno

L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione nelle acque interne relativamente al territorio di competenza del Parco della Maremma ed al Canale Pisa-Livorno rimane regolato rispettivamente dall'art. 24 della L.R. 29 giugno 1982, n. 52 e dalla L.R. 22 maggio 1982, n. 37.

Art. 36 Disposizioni finanziarie

Al finanziamento della spesa derivante dalla presente legge si provvede con appositi capitoli da iscrivere nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1985. Le singole leggi di bilancio stabiliscono, per ciascun anno, gli stanziamenti che occorrono per far fronte agli oneri di cui alla presente legge. Contributo all'Ente F.S. per l'ammodernamento della linea ferroviaria Cecina-Volterra. (4)

1. La Regione assegna all'Ente FS per l'ammodernamento, risanamento e sviluppo della linea ferroviaria Cecina-Volterra un contributo di L. 1.800.000.000 per il biennio 1988-1989, di cui L. 1.000.000.000 per l'anno 1988, sulla base di apposito protocollo d'intesa da stipularsi fra la Regione, l'Ente FS e gli enti locali territoriali interessati.

-
2. Alla stipula del protocollo d'intesa e all'erogazione del contributo provvede la Giunta regionale. Copertura finanziaria (4) Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 1988, con legge di bilancio.

Art. 37 Abrogazione

A decorrere dall'1 gennaio 1985 sono abrogate:

- la L.R. 19 aprile 1973, n. 25 ;
- la L.R. 28 maggio 1975, n. 57 ;
- la L.R. 26 luglio 1978, n. 51 ;
- la L.R. 4 dicembre 1978, n. 74 ;
- la L.R. 21 dicembre 1981, n. 23 ;
- la L.R. 7 settembre 1981, n. 72 ;
- la L.R. 14 dicembre 1981, n. 90 ;
- la L.R. 25 gennaio 1982, n. 8 ;
- la L.R. 6 dicembre 1982, n. 90 .

Restano in vigore e di competenza regionale i provvedimenti amministrativi conseguenti ad impegni ed obbligazioni assunte dalla Regione entro il 31 dicembre 1984 ai sensi e per gli effetti delle leggi di cui al precedente comma.

Note

- 0.** L'art. 33 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42 , così recita: "Fatti salvi gli atti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge i quali si concludono a norma della disciplina previgente, sono abrogate le seguenti leggi regionali e loro modificazioni e integrazioni: ...(omissis)... - la L.R. 28 febbraio 1984, n. 14 (Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti) ad eccezione dell'art. 36 comma 3.
- 1.** Articolo già modificato con L.R. 26 maggio 1984, n. 37 , è così sostituito con L.R. 11 agosto 1993, n. 53 , art. 6
- 1/a.** Comma così modificato con L.R. 11 agosto 1993, n. 53 , art. 6.
- 2.** Articolo abrogato con L.R. 10 gennaio 1985, n. 1 .
- 3.** Espressione aggiunta con L.R. 12 marzo 1988, n. 18 , art. 1.
- 3/a.** Inciso inserito con L.R. 12 marzo 1988, n. 18 , art. 2.
- 3/b.** Articolo aggiunto con L.R. 12 marzo 1988, n. 18 , art. 3.
- 4.** Contributo a copertura finanziaria stabilita con L.R. 12 marzo 1988, n. 18 , artt. 4 e 5.